

COMUNE DI GIARDINI NAXOS CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 35 DEL 28.03.2019

OGGETTO: Servizio di assistenza igienico personale ai disabili psichici. Approvazione schema di convenzione. Atto di indirizzo.

L'anno **Duemiladiciannove**, addì **Ventotto** del mese di **Marzo** ore **12,50** nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	P	A
1	LO TURCO	PANCRAZIO	SINDACO	P	
2	GIARDINA	CARMELO	VICE SINDACO		A
3	RIZZO	ORAZIO ANTONINO	ASSESSORE	P	
4	SANFILIPPO	SANDRA NANCY	ASSESSORE		A 4
5	VILLARI	CARMELO	ASSESSORE	P	

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Roberta Freni

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sindaco, Lo Turco Pancrazio e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto; Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; Ritenuto che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione; Vista la L.R. 44/91; Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di APPROVARE e far propria l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: Servizio di assistenza igienico personale ai disabili psichici. Approvazione schema di convenzione. Atto di indirizzo, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di immediata esecutività della proposta testè approvata.

Snf/Lrt/UffSegr



COMUNE DI GIARDINI NAXOS Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE Nº 39 DEL 24.3. 2019

Oggetto: Servizio di assistenza igienico personale a disabili psichici. Approvazione schema di convenzione. Atto di indirizzo.

Settore competente: I	Proponente: SINDA CC
-----------------------	----------------------

Il sottoscritto Francesco Consoli, Responsabile del procedimento I Settore, dichiara di aver istruito la seguente proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta Municipale, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa di prevenzione della corruzione e dal vigente P.T.P.C.T., di non trovarsi in alcuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale in relazione all'oggetto dell'atto, né in situazioni che danno luogo a obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.

L'ASSESSORE

Premesso che la legge Regionale n° 22 del 09/05/1986, di riordino dei servizi socio-assistenziali in Sicilia, dispone, agli artt. 20 e 23, che i Comuni, per la realizzazione dei servizi socio-assistenziali, che non gestiscono direttamente, sono tenuti a stipulare convenzioni con Enti iscritti all'Albo regionale previsto dall'art. 26 della medesima Legge Regionale n° 22/86, nella specifica sezione e tipologia oggetto della prestazione richiesta; che la L.328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" all'art. 22 commi 2 e 4, prevede che la prestazione di servizio di che trattasi, costituisce livello essenziale di assistenza, erogabile sotto forma di servizi, secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla legge;

Che il Decreto Presidenziale 4 giugno 1996, approva gli schemi di convenzione-tipo per le gestione, da parte dei Comuni della Regione, dei servizi socio-assistenziali, previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22;

Che l'Amministrazione comunale di Giardini Naxos in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza e della L. 328/2000 sopra richiamata, oltre che in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali, intende promuovere lo sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi; Considerato che nei confronti di persone con disabilità psichiatrica, per i quali, per vari motivi, non è ipotizzabile una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, nè l'attivazione di altre forme di intervento altrettanto idonee, l'A.C.

intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, il sostegno per l'individuazione e il superamento delle difficoltà che hanno determinato la necessità di accoglienza in idonee strutture;

Che la "comunità alloggio per disabili psichici" si connota come un servizio che offre un clima di famiglia e un adeguato sostegno psicologico e materiale

finalizzato all'attuazione delle risorse personali e sociali;

Che ragioni tecniche, economiche, e di opportunità politico-sociale, inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore di persone con disabilità psichica, in alternativa alla gestione diretta, mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale, sulla scorta delle motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti e di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed a una migliore qualità del servizio:

Che si ritiene necessario, per la gestione sia degli attuali collocamenti residenziali che per quelli eventuali futuri, dover approvare lo schema di convenzione, per la disciplina dei rapporti con gli enti gestori delle 'comunità alloggio per disabili psichici', regolarmente iscritti all'Albo Regionale di cui alla Legge Regionale n° 22/86, nella specifica tipologia e sezioni cioè "comunità alloggio " - sezione ' disabili psichici coerentemente con quanto disposto dalle sopra richiamate leggi, nonché dal Decreto Presidenziale 4 giugno 1996 e dal Decreto del Presidente della Regione 29 giugno 1988;

Atteso che la convenzione andrà applicata per ogni soggetto/nucleo inserito, e per il Comune di Giardini Naxos sottoscritta dal Responsabile del I Settore;

Ritenuto necessario procedere, prima della sottoscrizione della convenzione in argomento, alle verifiche circa la sussistenza, in capo agli enti gestori delle case di accoglienza, dei requisiti organizzativi e di ordine morale richiesti nell'ambito del Decreto Presidenziale 4 giugno 1996;

Ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il regolamento di contabilità in atto vigente;

Viste le vigenti disposizioni in materia di finanza locale;

Visto l'Ordinamento amministrativo EE.LL.;

PROPONE

Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di approvare l'allegato schema di convenzione per la disciplina dei rapporti con gli enti gestori delle comunità alloggio per disabili psichici,

SCHEMA DI CONVENZIONE PER RICOVERO DISABILI PSICHICI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO

L'anno duemiladiciannove, addì	del mese	di			
	TRA				
L' Amministrazione Comunale di Grappresentata dal Responsabile del I Sera il e			nata		
	Е				
Il sig	orato Regionale della I	Famiglia, delle Polit	tiche Sociali e del		
	PREMESSO				
che l'Amministrazione Comunale di Giardini Naxos in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi; che nei confronti dei cittadini con disagio psichico e/o dimessi da ospedali psichiatrici per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, la risocializzazione e il reinserimento sociale degli ospiti; che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale inducono l'A.C. ad attuare il					
servizio residenziale in favore dei disa stipula di convenzione con enti del p privilegino il carattere relazionale e pro- base dell'attività svolta dai medesimi er ed ad una migliore qualità del servizio;	abili psichici in alterna privato sociale sulla so fessionale delle prestaz nti, oltre alla necessità	tiva alla gestione d corta di elementi d cioni richieste e le m di pervenire ad eco	iretta mediante la i valutazione che otivazioni poste a nomie di bilancio		
che lo strumento della convenzione con 16, 4° comma, lett. c) della legge regio nella legge regionale n. 48/91, art. 1, contrattuale che deve intercorrere tra l'A che l'Ente	onale n. 22/86, nella le comma I, lett. e), att. A.C. e l'ente prescelto;	gge regionale n. 14 eso il valore fiduci si propone	2/90, capo VIII e ario del rapporto e di concorrere		
all'attuazione del programma comunale limiti della presente convenzione e nel					

di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità gli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto ed utenza

L'Amministrazione	Comunale	si	avvale	delle	prestazioni	erogate	da
			pe	r la gestior	ne della comunit	à alloggio	sita in
		,	Via			a favo	re dei
soggetti individuati o	dall'Ufficio Serv	vizi So	ciali, su se	gnalazione	scritta del Dip	artimento	Salute
Mentale competente p	per territorio dell	a Azie	enda Sanitai	ria Provinc	iale.		
Le ammissioni fatte	in proprio da	ll'ente,	in aggiun	ta ai post	i convenzionati	, devono	essere
compatibili con la cap	pacità ricettiva a	utorizz	ata dall'Am	ministrazio	ne regionale.		
In nessun caso il Co	mune può esser	e chia	mato a risp	ondere di	utenze ammesse	in eccede	enza al
numero concordato.							
L'ente si impegna a fa	vorire la sistema	azione	nella stessa	camera od	alloggio di copp	oie o congi	unti.

Art. 2 Modalità di ammissione

l'Ente si impegna ad accogliere ed assistere i soggetti affidati dall'Amministrazione comunale. L'autorizzazione alla ammissione è disposta dall'A.C. a seguito di specifica relazione del Dipartimento Salute Mentale, su istanza dell'utente o di chi ne ha la tutela, previo parere del Servizio Sociale Professionale del Comune.

L' autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presuntiva dell'ospitalità, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorchè refluente nell'esercizio successivo.

Art. 3 Modalità di dimissione

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione del Dipartimento di salute mentale e previa informazione del tutore, ove esista.

A tutela del soggetto, in caso di ospitalità a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C., non consente la dimissione dell'assistito con il conseguente diritto dell'Ente a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza, fermo restando l'obbligo dell'Ente stesso di tempestiva comunicazione al Comune della scadenza e l'adozione da parte del Comune dell'atto d'impegno somme

In caso di dimissione l'ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psicofisiche del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C., sentito il D.S.M. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Art. 4 Modalità di intervento

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno e perseguire l'obiettivo del reinserimento sociale, l'Ente si impegna a creare all'interno della comunità una serena convivenza di tipo familiare, tendente a favorire il reinserimento sociale degli ospiti sia al suo interno che nel contesto territoriale. Dovranno quindi essere curati:

- la realizzazione in collaborazione con l'equipe del D.S.M. e il Servizio Sociale Professionale del Comune, del progetto di riabilitazione e reinserimento predisposto per ciascun ospite;
- la riacquisizione di abilità individuali e il potenziamento di quelle residue, attraverso l'esperienza di gestione del quotidiano nel gruppo;
- il potenziamento delle capacità di inserimento in ruoli sociali;
- il recupero scolastico e la formazione professionale;
- l'inserimento in attività lavorative, anche assistite, favorendo laddove possibile la partecipazione a cooperative sociali con il concorso finanziario dell'A.C. per borse di formazione lavoro, a seconda delle attitudini, delle capacità o delle possibilità di ognuno, mantenendo i contatti con i datori di lavoro:
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero;
- il rapporto libero e responsabile con le famiglie, gli amici e i conoscenti, ove possibile;
- l'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento e l'utilizzo delle risorse del territorio (pubbliche, private e del privato sociale).

L'Ente si impegna inoltre, in particolare:

- a mantenere in efficienza la struttura, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;
- a garantire agli ospiti l'uso di camera od unità alloggio (con non più di 3 letti) dotata di servizi igienici, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;
- a garantire un'alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria della quale la comunità deve dotarsi ed esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo;
- a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile;
- a garantire prestazioni medico-infermieristiche per gli ospiti, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;
- ad assicurare agli ospiti le attività socio-culturali e ricreative, l'igiene e cura personale, il servizio di lavanderia e stireria e quant'altro necessario per una serena permanenza in comunità;
- ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;
 - a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l' Ufficio Servizi Sociali e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;
 - a predisporre linee programmatiche, unitamente al D.S.M. competente per territorio ed al Servizio Sociale Professionale del Comune, sull'attività da svolgere annualmente;
 - a riferire semestralmente all'Ufficio di Servizio sociale e al D.S.M. sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari e/o con il tutore, sulla prospettiva di possibili soluzioni alternative alla presenza in comunità, nell'interesse del soggetto e del processo di reinserimento sociale;
 - a relazionare annualmente all'A.C. sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'utenza \accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;

- a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; schede di anamnesi medico-psicosociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente.
- a comunicare all'Ufficio Servizi Sociali ed al D.S.M. i periodi di chiusura della comunità alloggio per attività ricreative esterne o altro ed assicurare con mezzo della Cooperativa l'accompagnamento degli ospiti fuori dalla struttura.

A nessun titolo l'Ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute ad eccezione della quota di compartecipazione annualmente determinata, se dovuta dall'utente.

Art. 5 Personale

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'Ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio lavoratore o dipendente il seguente personale, garantendone la professionalità:

- a) un operatore sociale responsabile con reperibilità nell'arco delle 24 ore, fornito di titolo di assistente sociale conforme alla normativa vigente, ovvero di diploma d'istruzione di secondo grado con attestato di qualificazione professionale rilasciato da enti abilitati;
- b) due assistenti agli inabili o anziani (OSA o OSS);
- c) due infermieri professionali con reperibilità notturna, ove l' ASP non provveda direttamente a fornire le relative prestazioni;
- d) due ausiliari, in relazione alla necessità di riacquisizione delle "abilità quotidiane";
- e) un animatore in convenzione;
- f) altro personale: eventuali operatori per unità e profili in rapporto convenzionale, in relazione alle specifiche attività, anche integrative;

l'Ente dovrà assicurare in rapporto di convenzione la presenza di un assistente sociale ove detto profilo non sia assicurato dal responsabile della comunità, mentre per le funzioni terapeutiche la struttura farà riferimento all'equipe del D.S.M. competente per territorio.

l'Ente si impegna a garantire la presenza con turnazione di almeno una unità nelle ore notturne e del personale necessario nelle giornate festive, la supplenza del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio e la immediata sostituzione di quello che , a concorde giudizio delle parti, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

L'Ente si impegna inoltre a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria o, in assenza il C.C.N. UNEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente deve, a richiesta dell'A.C., fornire apposita documentazione.

L'Ente inoltre garantisce la partecipazione del personale ad attività di formazione ed aggiornamento, particolarmente ad iniziative di riqualificazione proposte dall' Ufficio Servizi Sociali in raccordo con il D.S.M. competente per territorio.

Data la natura del servizio l'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla presente convenzione; ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'A.C.

Eventuali inosservanze alle disposizioni di cui alla presente convenzione, non appena rilevate dall'A.C., nell'ambito delle proprie attribuzioni previste dalla L.R. 22/86, verranno contestate all'Ente contraente mediante PEC.

Quest'ultimo dovrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro 15 giorni.

Qualora le controdeduzioni non siano ritenute valide dall'A.C., potrà applicarsi una penale che viene stabilita nella misura di una mensilità.

In caso di recidiva o qualora si verificassero da parte dell'Ente contraente inadempienza di gravità tale da far ritenere compromesso il servizio, l'A.C., anche prescindendo dall'applicazione in prima istanza della penale, potrà risolvere il contratto prima della scadenza agendo per il risarcimento dei danni subiti.

Art. 6 Prescrizioni

Il personale utilizzato dall'l'Ente deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato all'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

Art. 7 Fruizione servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili. L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'ente.

Art. 8 Assenza per ricovero in ospedale o altre cause

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero o per assenze dovute a qualsiasi altra ragione, l'Ente si impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C.

L'ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero. Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro. E' facoltà dell'A.C., trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero o per assenze dovute ad altre cause, su proposta del D.S.M. e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione all'ospitalità in comunità alloggio.

Art. 9 Continuità del servizio

L'Ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

Art. 10 *Volontariato*

L'Ente nello svolgimento delle attività, può avvalersi di personale che svolge servizio civile e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale.

L'Ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari e personale del sevizio civile assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso. I volontari ed il personale del servizio civile non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari e del servizio civile all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e del servizio civile non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente

documentati per i quali l'Ente può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinate, purchè preventivamente autorizzato dall'A.C.

Art. 11 Partecipazione dell'utenza

L'Ufficio Servizi Sociali promuove in raccordo con il D.S.M., incontri con l'ente gestore e i soggetti ospiti ed i loro familiari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato .

L'Ufficio Servizi Sociali indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli enti convenzionati e rappresentanti locali delle associazioni cui gli stessi aderiscono.

Art. 12 Corrispettivo del servizio

L'A.C. corrisponderà all'Ente per ciascun utente ricoverato la quota di propria spettanza secondo le previsioni vigenti di leggi in materia di un compenso fisso e una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili corredate da fatture, qualora ne sia tenuta, e da idonea documentazione attestante il rispetto dei C.C.L.

Le quote saranno concordate e fissate prima della stipula della convenzione. La quota restante resta a carico del S.S.R. Come previsto dalla Legge, nonché impegnata da parte del Comune.

I suddetti compensi saranno aggiornati annualmente con gli adeguamenti ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, previa presentazione dei documenti fiscali emessi dall'Ente.

La quota a carico del Comune verrà decurtata della quota di compartecipazione al costo del servizio, annualmente aggiornata, se dovuta, direttamente all'Ente da ogni singolo utente ricoverato o dai familiari in base al proprio reddito personale nonché attestazione dell' I.S.E.E., ai sensi del D.A. 867/S7 del 15/04/2003. La struttura non potrà pretendere dall'A.C. il versamento della quota di compartecipazione dovuta dall'assistito.

In considerazione della tipologia oggettiva e soggettiva del servizio residenziale a favore degli utenti disabili nonché in considerazione del fatto che il trasferimento in altre strutture potrebbe cagionare danno al benessere degli stessi, si ipotizza una riduzione della retta di ricovero qualora l'organico del personale non risulti conforme agli standard regionali e fornito nella sua interezza.

Art. 13 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Ente deve comunicare il conto corrente dedicato in relazione ai servizi cui al presente capitolato (codice IBAN - Banca ... - Filiale/Agenzia di/Sportello postale di,) indicando i dati anagrafici completi dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente. Ogni eventuale variazione dovrà essere tempestivamente comunicata .

L'Ente deve inoltre fornire i dati per consentire la richiesta del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) indicando: denominazione/ragione sociale - codice fiscale - indirizzo e_mail - PEC -sede legale (CAP- Comune-Provincia- indirizzo- num. civico) - sede operativa (CAP- Comune- Provincia indirizzo-num. civico) - CCNL applicato - numero addetti (riferiti all'appalto) - numero addetti totali - INAIL: codice ditta - sede competente - INAIL: posizione assicurativa territoriale (p.a.t.) - INPS: matricola azienda - sede competente.

I pagamenti dei corrispettivi dovuti vengono effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010 con accredito sul conto corrente bancario/postale che l'ente contraente indica come conto dedicato.

I pagamenti potranno essere sospesi nel caso della irregolarità del DURC; in detti casi non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi.

L'Ente si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge del 13/08/2010 n.136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Il contratto può essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile con semplice pronuncia di risoluzione per mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. del 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni.

Art. 14 Rimborsi

Le contabilità mensili dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredati da fattura ove l'Ente ne sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C.; ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni, trasmette gli opportuni rilievi all'Ente il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 30 dalla presentazione delle fatture, già riscontrate dall'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

I prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'Ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

Art. 15 *Integrazione retta*

In relazione alle specifiche prestazioni connesse alla tipologia dell'utenza, l'A.C. d'intesa con l'ASP competente, corrisponde un'integrazione al compenso fisso mensile, in relazione ai maggiori oneri sostenuti per il personale aggiuntivo (sanitario e/o assistenziale) connesso alle suddette prestazioni, ferma restando la preventiva adozione di apposito atto di impegno di spesa da parte del Comune.

Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, graverà sul Fondo sanitario nei cui confronti l'A.C. provvederà ad esercitare azione di rivalsa. Analoga azione dovrà essere esercitata per il recupero degli oneri afferenti alle prestazioni infermieristiche, ex art. 5, lett. c) della presente convenzione.

Art. 16 Corrispettivi per ospitalità diurna

Per eventuali ospitalità a carattere diurno di soggetti con disagio psichico, disposte dall'A.C. su segnalazione del D.S.M. competente per territorio al fine di consentire la fruizione delle iniziative promosse dalla comunità e un'attività di supporto al nucleo familiare di appartenenza, verrà corrisposto un compenso pari alla retta giornaliera di mantenimento.

Art. 17 Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione.

E' escluso il rinnovo tacito. L'A.C. può disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'ente.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'A.C. Ha facoltà di disporre la riduzione dell'utenza o per dimissione o per decesso del disabili, ove non sia possibile procedere, da parte dell'A.C., all'inserimento di nuovi soggetti.

Art. 18 Recesso dalla convenzione

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Con riguardo alle inadempienze contributive dell'Ente contraente nei confronti di INPS e INAIL il Comune, dopo due interventi sostitutivi, (art. 4 del DPR n. 207/2010) ha facoltà di recedere dalla convenzione.

Art. 19 Clausola Arbitrale

E' escluso l'affidamento del giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione con arbitrato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune, un rappresentante dell'ente e da un presidente scelto dalle parti tra pubblici dipendenti in servizio o in quiescenza esperti del settore.

Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'applicazione della presente convenzione saranno demandate alla giurisdizione del Tribunale territorialmente competente secondo il successivo art. 23.

Art. 20 Validità convenzione

La validità della presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione da parte dell''A.C. e dell'Ente contraente. Rimane obbligo per l'Ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione:

- il decreto assessoriale di iscrizione all'albo regionale sezione inabili tipo comunità alloggio in applicazione dell'art. 26, legge regionale n. 22/86;
- la certificazione di cui alle leggi regionali nn. 42356, 575/65, 936/82 e successive modifiche ed integrazioni, relative al legale rappresentante ed ai componenti il consiglio di amministrazione.
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio e curriculum professionale.

L'Ente inoltre si impegna a mantenere la riservatezza delle informazioni relative alle persone ospitate ed al rispetto della normativa nel trattamento dei dati personali con riferimento agli

obblighi imposti dal Regolamento Europeo n.679/2016 e di comunicare per iscritto all'Amministrazione Comunale, il nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali.

Art. 21 Registrazione convenzione

Le spese contrattuali sono a carico del contraente, se dovute. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi della vigente normativa, con relativo onere a carico della parte richiedente la registrazione.

Art. 22 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente atto, si rinvia alle norme del Codice Civile.

Art. 23 Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Messina.

Art. 24 Clausole ulteriori

L'Ente prende atto dell'esistenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. 62 del 16.04.2013, nonché del Codice di comportamento integrativo dell'Ente, approvato con deliberazione di G.M. n. 5 del 31.01.2014, e si impegna ad osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in esso previsti. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 può costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto all'affidatario assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o non risultassero accolte, il Comune, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, procederà alla risoluzione del contratto senza che all'affidatario spetti alcun indennizzo o compenso aggiuntivo.

- Ai sensi dell'art. 14, comma 2, del citato D.P.R. 62/2013, attestano le parti di non aver concluso contratti di contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione a titolo privato nell'ultimo biennio, nonché attesta il rappresentante del Comune di non aver ricevuto da parte dello stesso aggiudicatario altre utilità nell'ultimo biennio.
- Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001,l'Ente attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

1	letto.	confermat	to e	sottoscri	tto:

Il Rappresentante Legale dell'Ente

Il Responsabile del I Settore del Comune di Giardini Naxos coerentemente con quanto disposto dalla Legge Regionale n.22/86 sopra richiamata e dal Decreto Presidenziale 4 giugno 1996;

- 2. di autorizzare il Responsabile del I Settore a espletare tutti gli adempimenti conseguenziali per lo svolgimento del predetto servizio;
- 3. di stabilire che l'ufficio servizi sociali dovrà procedere, prima della sottoscrizione della convenzione in argomento, alle verifiche circa la sussistenza, in capo agli enti gestori delle case di accoglienza, dei requisiti organizzativi e di ordine morale richiesti nell'ambito del Decreto Presidenziale 4 giugno 1996;

Il Responsabile del procedimento

Il Proponente



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. 35 DEL 27.3.2019

Oggetto: Servizio di assistenza igienico personale a disabili psichici. Approvazione schema di convenzione. Atto di indirizzo.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Giardini Naxos 24.03.208

Il Responsabile del I Settore Sig.ra Ferrara Maria Concetta

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Giardini Naxos, 27/3/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

Dott. Mario Cavallaro

Solf un Johans

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

IL Presidente
Il Sindaço

rof. Lo Turco

L'Assessore Anziano Il Segretario Generale Dott. C. Villari Dott.ssa R. Freni La presente è copia conforme all'originale Il Segretario Generale CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno ______per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono stati presentati reclami . In fede. Dalla residenza Municipale lì Il responsabile della pubblicazione Albo Il Segretario Generale Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, **ATTESTA** che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal ___ è diventata esecutiva il giorno _____ [] è divenuta esecutiva il giorno [] è stata dichiarata immediatamente esecutiva [] in data è stata trasmessa al settore per l'esecuzione L'Istruttore Amministrativo Il Segretario Generale